




ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 51 del 05 APR. 2012

Oggetto: <b>DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI FONDI DI CUI AGLI ART. 9, 10 E 11 DEL CCNL 06.05.2010 DELLA DIRIGENZA MEDICA PER GLI ANNI 2011 E 2012</b>	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Coordinatore Amministrativo
	Estensore <u>Manola Turci</u> 

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 05 APR. 2012

Pubblicato a norma di Legge il 05 APR. 2012

Inviato al Collegio Sindacale il 05 APR. 2012

**II DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13.12.2010.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 di Disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

**Vista** la LRT 4 febbraio 2008, n3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica";

**Dato atto** che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 luglio 2008;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'ISPO;

**Richiamata** la Delibera del Direttore Generale n. 149 del 08.09.2010 "Applicazione CCNL 06.05.2010 dell'area della dirigenza medico veterinaria del S.S.N. parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica II° biennio economico 2008-2009: determinazione del fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa e del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale per gli anni 2009-2010" con la quale si approvava l'importo dei fondi contrattuali CCNL 06.05.2010 per l'anno 2010, come di seguito specificato:

1. Art. 9 - "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" € 599.839,63;
2. Art. 11 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" della dirigenza medica € 89.580,83;

**Richiamata** la Delibera del Direttore Generale n. 39 del 17.03.2009 "Anno 2009 Determinazione dei fondi di cui agli artt. 24, 25 e 26 CCNL 17.10.2008 per l'area della dirigenza medica e veterinaria" con la quale si determinava fra l'altro per l'anno 2009 il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" per la dirigenza medica nell'importo di €16.369,91;

**Preso atto** che per l'anno 2010 l'importo del "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" della dirigenza medica previsto dall'art. 10 del CCNL 06.05.2010, restava consolidato nell'importo di € 16.369,91;

**Ravvisata** la necessità di determinare per l'anno 2011 l'importo dei fondi contrattuali in questione, alla luce anche della normativa di cui al D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

**Tenuto conto** in particolare dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

**Rilevata** quindi la necessità di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2011 in via definitiva, come analiticamente rappresentato negli allegati "A", "B" e "C", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in applicazione della normativa contrattuale vigente, nonché dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010;

**Rilevata** altresì la necessità di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2012, la quale, tenuto conto di tutta una serie di verifiche e conteggi, che potranno essere effettuati esclusivamente a consuntivo dell'anno, non può che essere provvisoria; la predetta determinazione è rappresentata analiticamente negli allegati "D", "E" e "F", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Ravvisata** infine l'utilità di effettuare una relazione tecnica, da allegare come parte integrante e sostanziale al presente atto con lettera "L" che illustra i criteri e la metodologia usata per la determinazione dei fondi contrattuali di cui si tratta;

**Acquisito** il visto di conformità giuridico-amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

## DELIBERA

- 1) **di confermare** per l'anno 2010, per ciascuno dei fondi contrattuali indicati dal CCNL 06.05.2010 per la dirigenza medica, l'ammontare dell'importo di seguito indicato come analiticamente rappresentato negli allegati "G", "H" e "I", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ;
  - *Art. 9 - "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" € 599.839,63;*
  - *Art. 10 - "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" € 16.369,91;*
  - *Art. 11 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" € 89.580,83;*
- 2) **di determinare** per l'anno 2011 in via definitiva, negli importi di seguito specificati, i fondi contrattuali di cui al CCNL 06.05.2010, in applicazione della normativa contrattuale vigente, nonché del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, come analiticamente rappresentato negli allegati "A", "B" e "C", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - *Art. 9 - "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" € 599.839,63;*
  - *Art. 10 - "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" €16.369,91;*
  - *Art. 11 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" €89.580,83;*
- 3) **di determinare** per l'anno 2012, in via provvisoria, negli importi di seguito specificati, i fondi contrattuali di cui al CCNL 06.05.2010, come analiticamente rappresentato negli allegati "D", "E" e "F", uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - *Art. 9 - "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" € 599.839,63;*
  - *Art. 10 - "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" € 16.369,91;*
  - *Art. 11 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" €89.580,83;*
- 4) **di dare atto** che a seguito delle determinazioni di cui sopra nessuna maggiore spesa grava sul bilancio dell'Istituto;

- 5) **di dare atto altresì** che le determinazioni di cui sopra tengono conto dell'economie di bilancio che si sono verificate in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito il L. 122/2010, che per l'anno 2011 sono pari a € 17.713,74, come evidenziato nel prospetto riassuntivo presente nella relazione tecnica allegata al presente atto;
- 6) **di allegare** al presente atto con lettera "L", come parte integrante e sostanziale, una relazione tecnica che illustra i criteri e la metodologia usata per la determinazione dei fondi contrattuali di cui si tratta;
- 7) **di dichiarare** il presente atto ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/2005 immediatamente eseguibile;
- 8) **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 42, della L.R. 40/2005, al Collegio Sindacale

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Chiara Neri)



## Elenco degli allegati

Allegato A	Prospetto fondo art. 9 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2010)	Pag. 1
Allegato B	Prospetto fondo art. 10 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2010)	Pag. 1
Allegato C	Prospetto fondo art. 11 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2010)	Pag. 1
Allegato D	Prospetto fondo art. 9 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2011)	Pag. 1
Allegato E	Prospetto fondo art. 10 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2011)	Pag. 1
Allegato F	Prospetto fondo art. 11 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2010)	Pag. 1
Allegato G	Prospetto fondo art. 9 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2009)	Pag. 1
Allegato H	Prospetto fondo art. 10 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2009)	Pag. 1
Allegato I	Prospetto fondo art. 11 CCNL 06.05.2010 (Consolidato al 31.12.2009)	Pag. 1
Allegato L	Relazione Tecnica sulla determinazione dei fondi contrattuali della Dirigenza Medica	Pag. 4

Strutture aziendali da partecipare :

Organizzazioni Sindacali

SS Contabilità e Controllo di Gestione;

Amministrazione Bilancio e Finanza Azienda USF – Firenze

Dipartimento Gestione Amministrazione del Personale e Organizzazione ESTAV Centro

I.S.P.O.

ALLEGATO A

**FONDO PER L'INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,  
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI  
STRUTTURA COMPLESSA  
DIRIGENZA MEDICA**

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2010

599.839,63

R.I.A. dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2011 pro quota 2011  
(art.9 c.3 CCNL 8.6.00 II° biennio) art. 54 c. 2

17.713,74

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011

**617.553,37**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito  
in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello  
dell'anno 2010 (€ 599.839,63)

-17.713,74

IMPORTO FONDO ANNO 2010	599.839,63
IMPORTO FONDO ANNO 2011	617.553,37
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	-17.713,74
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	-17.713,74

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**599.839,63**

A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011

DIR. MEDICA	
N. DIP. 01/01/2011	25
N. DIP. 31/12/2011	25
DIFFERENZA	0

B) ESSENDO LA DIFFERENZA PARI A ZERO NON OCCORRE PROCEDERE CON L' ULTERIORE RIDUZIONE DEL FONDO  
Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito  
in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011

0

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**599.839,63**

**TOTALE FONDO ANNO 2011**

**599.839,63**

**ISPO  
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIRIGENZA MEDICA**

**FONDO ART.10 C.C.N.L. 06.05.2010**

**ALLEGATO B  
ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2010

16.369,91

**IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011**

**16.369,91**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello dell'anno 2010

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2010	16.369,91
IMPORTO FONDO ANNO 2011	16.369,91
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

**IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA**

**16.369,91**

**A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011**

<b>DIRIGENTI MEDICI</b>	
N. DIP. 01/01/2011	25
N. DIP. 31/12/2011	25
DIFFERENZA	0

**B) ESSENDO LA DIFFERENZA PARI A ZERO NON OCCORRE PROCEDERE CON LA RIDUZIONE DEL FONDO**

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011

0

**IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA**

**16.369,91**

**TOTALE FONDO ANNO 2011**

**16.369,91**

**ISPO  
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE  
INDIVIDUALE  
DIRIGENZA MEDICA**

ALLEGATO C

FONDO ART.11 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2011**

Consolidato alla data del 31.12.2010

89.580,83

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2011

**89.580,83**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in  
L.122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2011 a quello dell'anno 2010

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2010	89.580,83
IMPORTO FONDO ANNO 2011	89.580,83
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**89.580,83**

A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011

DIRIGENTI MEDICI	
N. DIP. 01/01/2011	25
N. DIP. 31/12/2011	25
DIFFERENZA	0

B) ESSENDO LA DIFFERENZA PARI A ZERO NON OCCORRE PROCEDERE CON LA RIDUZIONE DEL FONDO

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito  
in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2011

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2011 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**89.580,83****TOTALE FONDO ANNO 2011****89.580,83**

I.S.P.O.

FONDO PER L'INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,  
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI  
STRUTTURA COMPLESSA  
DIRIGENZA MEDICA

ALLEGATO D

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2012**

Consolidato alla data del 31.12.2011

617.553,37

R.I.A anno 2011 intera annualità 26.514,28  
incremento a completamento dell'intera annualità anno 2011

8.800,54

IMPORTO PROV. FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZ. CONTRATTUALI PER L'ANNO 2012

**626.353,91**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/10, convertito  
in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello  
dell'anno 2010 (€ 599.839,63)

-26.514,28

IMPORTO FONDO ANNO 2010	599.839,63
IMPORTO FONDO ANNO 2012	626.353,91
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2012	-26.514,28
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	-26.514,28

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**599.839,63**

**TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012**

**599.839,63**

N.B.: Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012  
e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una ulteriore riduzione in caso di diminuzione del  
personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto a quello dell'01.01.2012

**ISPO** **ALLEGATO E**  
**FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**  
**DIRIGENZA MEDICA**

**FONDO ART.10 C.C.N.L. 06.05.2010**

**ANNO 2012**

Consolidato alla data del 31.12.2011

16.369,91

**IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2012**

**16.369,91**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello dell'anno 2010

0,00

<b>IMPORTO FONDO ANNO 2010</b>	16.369,91
<b>IMPORTO FONDO ANNO 2012</b>	16.369,91
<b>DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2012</b>	0,00
<b>RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011</b>	0,00

**IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA**

**16.369,91**

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2012,

0

**IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA**

**16.369,91**

**TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012**

**16.369,91**

**N.B.:** Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012 e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una ulteriore riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto all'01.01.2012

ISPO  
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE  
INDIVIDUALE  
DIRIGENZA MEDICA

ALLEGATO F

FONDO ART.11 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2012**

Consolidato alla data del 31.12.2011

89.580,83

IMPORTO FONDO COSTITUITO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2012

**89.580,83**

Riduzione riferita alla prima parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in  
L.122/2010, per ricondurre l'importo del fondo dell'anno 2012 a quello dell'anno 2010

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2010	89.580,83
IMPORTO FONDO ANNO 2012	89.580,83
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2012	0,00
RIDUZIONE PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2BIS, DL78/10 ANNO 2011	0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**89.580,83**

Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito  
in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale in servizio, pro quota anno 2012,

0,00

IMPORTO FONDO ANNO 2012 AL NETTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DI CUI SOPRA

**89.580,83****TOTALE FONDO PROVVISORIO ANNO 2012****89.580,83**

**N.B.:** Il predetto importo è calcolato ad invarianza del n. dei dipendenti alla data del 31.12.2012  
e lo stesso importo potrà essere soggetto ad una ulteriore riduzione in caso di diminuzione del  
personale in servizio alla data del 31.12.2012 rispetto all'01.01.2012

ANNO 2010

I.S.P.O.

ALLEGATO G

FONDO PER L'INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,  
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI  
STRUTTURA COMPLESSA  
DIRIGENZA MEDICA

FONDO ART. 9 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2010**

Consolidato alla data del 31.12.2009

592.459,11

R.I.A anno 2009 intera annualità  
a completamento anno 2009

23.813,40

7.380,52

IMPORTO FONDO DI CUI ALLA DELIBERA 149 DEL 08.09.2010

**599.839,63**

**ISPO**  
**FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**  
**DIRIGENZA MEDICA**

**ALLEGATO H**

**FONDO ART.10 C.C.N.L. 06.05.2010**

**ANNO 2010**

Consolidato alla data del 31.12.2009

16.369,91

**IMPORTO FONDO DI CUI ALLA DELIBERA 39 DEL 17.09.2009**

**16.369,91**

ISPO  
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE  
INDIVIDUALE  
DIRIGENZA MEDICA

ALLEGATO I

FONDO ART.11 C.C.N.L. 06.05.2010

**ANNO 2010**

Consolidato alla data del 31.12.2008

89.580,83

IMPORTO FONDO DI CUI ALLA DELIBERA 149 DEL 08.09.2010

**89.580,83**

## RELAZIONE TECNICA SULLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA

La presente relazione illustra i criteri usati per la determinazione dell'importo dei fondi contrattuali, a consuntivo per l'anno 2011 ed in via preventiva e provvisoria per l'anno 2012, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare il decreto in questione, all'art. 9, comma 2 bis, recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."*

In merito al predetto art. 9, comma 2 bis, si pongono tre diverse questioni, che devono essere preliminarmente definite per poter procedere all'attuazione della norma stessa:

- 1) cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale";
- 2) con quali modalità garantire che, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al precedente punto 1 non superi il corrispondente importo dell'anno 2010;
- 3) cosa debba intendersi per riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e come debba essere quantificata tale riduzione delle risorse stesse.

Premesso quanto sopra, occorre tener presente che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento, nella seduta del 10 febbraio 2011 (modificato in data 13 ottobre 2011), con il quale vengono definite linee guida interpretative della normativa statale sopra richiamata, al fine di favorirne un'omogeneità di attuazione da parte delle Amministrazioni regionali e delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale.

Per la definizione delle tre questioni sopra indicate, si ritiene pertanto di dover tener conto delle linee interpretative contenute nel predetto documento della Conferenza (che anche la Regione Toscana ha invitato a seguire).

1) Riguardo alla prima questione, si rileva che il documento della Conferenza delle Regioni non esplicita chiaramente cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"; ma dal documento emergono comunque elementi che, sia pure indirettamente, inducono a ritenere che debba essere considerato l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali, nonostante essi comprendano anche risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento fondamentale.

Ad esempio, in relazione al divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2010, il documento della Conferenza delle Regioni esclude qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo; da ciò si può dedurre che nel documento vengono presi in considerazione i fondi contrattuali nel loro insieme, senza distinguere all'interno di essi le risorse destinate al finanziamento di voci del trattamento accessorio da quelle che finanziano invece voci del trattamento fondamentale.

In considerazione di quanto sopra si ritiene quindi che, per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", debba intendersi l'ammontare complessivo di tutti i fondi contrattuali.

2) Una volta chiarito cosa debba intendersi per "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale", deve essere definita la seconda questione relativa alle modalità con cui garantire che, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non superi il corrispondente importo dell'anno 2010.

In proposito occorre tener presente, da un lato, che le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono destinate a produrre effetti (salvo modifiche legislative) con riferimento ad un arco temporale limitato (2011-2013) e, dall'altro, che le stesse disposizioni non hanno abrogato, né disapplicato, le norme contrattuali relative alla determinazione dei fondi contrattuali, che pertanto continuano a trovare applicazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che, anche per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, debba essere comunque calcolato, preliminarmente, l'importo dei fondi contrattuali in base alle disposizioni contrattuali vigenti (quindi, ad esempio, con l'incremento della RIA del personale cessato dal servizio); ma, qualora l'importo complessivo dei fondi così calcolato superi l'ammontare complessivo dei fondi costituiti per l'anno 2010, deve essere prevista una corrispondente riduzione di tale importo al fine di ricondurlo all'ammontare del 2010.

3) Infine resta da definire la terza questione, relativa alla seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, laddove viene stabilito che, sempre per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (sempre da intendersi nel senso sopra specificato al punto 1) "è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Al fine di stabilire se si deve procedere a tale riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse (cioè dell'ammontare complessivo dei fondi contrattuali), deve essere in primo luogo verificato se vi è stata riduzione del personale in servizio.

Al riguardo il documento della Conferenza delle Regioni fornisce indicazioni piuttosto puntuali su come procedere. In particolare nel documento si afferma che: "*la riduzione si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità di personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio.*" Pertanto la differenza fra le consistenze numeriche di cui sopra, nell'ipotesi in cui il numero delle unità di personale alla data del 1° gennaio sia maggiore di quello alla data del 31 dicembre, rappresenta il numero delle unità da prendere a riferimento per calcolare la riduzione dei fondi contrattuali; diversamente, se inferiore o uguale a zero, non sarà da conteggiare alcuna riduzione dei fondi.

Prima di passare alle modalità con cui calcolare l'importo della riduzione dei fondi contrattuali, è opportuno evidenziare che anche la previsione relativa a tale riduzione, contenuta nella seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è riferita ad un arco temporale limitato (sempre 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013). In considerazione di ciò, deve ritenersi che la riduzione da effettuarsi sull'ammontare complessivo dei fondi non si consolidi nei fondi stessi, ma debba essere ricalcolata ogni anno, tenendo conto comunque di quanto effettuato nell'anno precedente; tale riduzione costituisce, in sostanza, un'economia di bilancio per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Infine, per quanto concerne il calcolo dell'importo della riduzione, il documento della Conferenza delle Regioni prosegue fornendo le seguenti indicazioni: "*nel calcolo dell'entità annuale della riduzione delle risorse si dovrà tenere conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente.*" Inoltre la

Conferenza delle Regioni, in riferimento al periodo temporale di applicazione della norma, chiarisce che: *"il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013."* In ultimo ai fini della determinazione del quantum dell'importo da ridurre, il documento della Conferenza delle Regioni indica un metodo piuttosto complesso, basato sul calcolo di un importo medio, che consiste nella sommatoria, per tutti i dipendenti cessati nell'anno di cui si tratta, degli importi riferiti al pro rata dell'anno, da dividere per il numero totale degli stessi dipendenti cessati. L'importo così ottenuto (importo medio dell'anno) va moltiplicato per l'entità numerica di riduzione nell'anno del personale in servizio, determinata secondo quanto sopra specificato (differenza fra le consistenze numeriche alla data del 1° gennaio e quelle alla data del 31 dicembre). Il risultato di questa ultima operazione rappresenta la riduzione da apportare all'ammontare complessivo dei fondi contrattuali.

In base ai principi sopra esposti vengono determinati gli importi dei fondi contrattuali dell'anno 2011 e dell'anno 2012, come analiticamente esposto negli allegati A),B),C),D),E),F) uniti al presente documento.

Nel prospetto che segue viene data evidenza della verifica dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, sull'ammontare complessivo dei fondi contrattuali determinati per la dirigenza medica dell'anno 2011. Dall'esame dei dati contenuti nello stesso prospetto si evince che:

- a) per quanto concerne l'applicazione della prima parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stata apportata una riduzione all'ammontare complessivo dei fondi dell'anno 2011, per ricondurlo a quello dell'anno 2010 di € 17.713,74;
- b) per quanto concerne l'applicazione della seconda parte dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, è stata apportata una riduzione all'ammontare complessivo dei fondi dell'anno 2011, relativa alla riduzione del personale in servizio, di € 0, non essendo stata rilevata una riduzione della consistenza numerica alle date previste.

**I.S.P.O. DIRIGENZA MEDICA**

**VERIFICA APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, D.L. 78/2010, CONVERTITO IN L. 122/2010**

<b>1) PRIMA PARTE ART.9, COMMA 2 BIS, D.L. 78/2010</b>	
ANNO 2011 VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA RISPETTO ALL'ANNO 2010	
IMPORTO COMPLESSIVO FONDI ANNO 2011 COSTITUITI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	723.504,11
IMPORTO COMPLESSIVO FONDI ANNO 2010	705.790,37
DIFFERENZA FRA ANNO 2010 E ANNO 2011	-17.713,74
RIDUZIONE APPORTATA AI FONDI 2011 IN APPLICAZIONE PRIMA PARTE ART.9, C.2BIS, DL78/10 ANNO 2011	17.713,74

<b>2) SECONDA PARTE ART.9, COMMA 2 BIS, D.L. 78/2010</b>	
A) VERIFICA DELL'ENTITA' NUMERICA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2011	
<b>DIRIGENZA MEDICA</b>	
N. DIP. 01/01/2011	25
N. DIP. 31/12/2011	25
DIFFERENZA	0
B) ESSENDO LA DIFFERENZA PARI A ZERO NON OCCORRE PROCEDERE CON L' ULTERIORE RIDUZIONE DEL FONDO Riduzione riferita alla seconda parte dell'art.9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, relativa alla riduzione del personale nell'anno 2011, pro quota anno 2011	
	0,00

**TOTALE FONDI ANNO 2011 AL NETTO DELLE RIDUZIONI DELL'ART. 9, COMMA 2BIS, DL78/2010**

**705.790,37**